

Regolamento per le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti

1. Contesto della procedura

Il presente regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti in ambito Aziendale e si inserisce nelle attività di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT adottato da Energica.

La legge 190/2012 ha introdotto l'art. 54 bis nel d.lgs. 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" in virtù del quale è stata prevista una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito. Successivamente, con la Determinazione 6/2015, Anac ha fornito indicazioni circa le misure che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano gli illeciti, come previsto dal citato art. 54 bis.

La normativa *de qua* ha subito un'ulteriore modifica con l'emanazione della legge 179/2017 che ha rafforzato la tutela del dipendente che segnala violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro pubblico o privato, non dovendo il medesimo subire ritorsioni dovute dalla segnalazione effettuata ovvero essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro.

2. Contenuto e finalità della procedura

La presente procedura individua le modalità per la segnalazione ad opera del dipendente di illeciti riscontrati nello svolgimento dell'attività lavorativa e i criteri per la gestione di tali segnalazioni secondo obiettivi di tutela del segnalante.

Nella procedura si forniscono indicazioni operative circa:

- l'oggetto della segnalazione, il suo contenuto e i destinatari;
- le forme di tutela previste nei confronti del dipendente/segnalante;
- le modalità di gestione della segnalazione operata dal dipendente/segnalante.

3. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione può essere qualsivoglia condotta o comportamento ma anche situazione anomala e/o illecita percepita dal segnalante, ivi compreso il caso in cui il segnalante non sia in grado di individuare la causa e/o la condotta che hanno determinato la situazione anomala e/o illecita percepita.

In via esemplificativa ma non esaustiva, la segnalazione può avere ad oggetto circostanze, situazioni, azioni od omissioni di qualsivoglia natura, commesse o tentate, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di

lavoro o comunque in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni relative, anche in modo casuale e che il segnalante ritenga:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Codice Etico o di altri regolamenti o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- comunque suscettibili di arrecare pregiudizio all'azienda ;
- comunque suscettibili di arrecare danno alla missione di servizio pubblico e/o all'interesse pubblico perseguito dall'azienda;
- comunque suscettibili di arrecare danno alla salute o sicurezza dei dipendenti o dei terzi o di arrecare danno all'ambiente;
- comunque suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti o ai terzi che interagiscono con Energica o avere prognosi o esito analoghi.

È necessario che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto anomalo e/o illecito nel senso sopra chiarito. Nel caso in cui la condotta e/o situazione anomala e/o illecita sia stata appresa da terzi, il segnalante dovrà comunque fornire una ricostruzione della condotta o della situazione o degli elementi che consentano una verifica.

4. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della medesima.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

- le generalità di chi la effettua, con indicazione della qualifica e di un recapito cui RPCT possa fornire riscontro ai sensi del successivo art. 5;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto o comunque si è percepita la situazione anomala e/o illecita;
- la descrizione del fatto, della condotta e/o dell'evento;
- l'autore/i del fatto o comunque il soggetto/i implicati nell'evento, indicando i dati anagrafici se conosciuti ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione;
- eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
- il riferimento a eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime, non sottoscritte o che comunque non contengano elementi minimi di descrizione del fatto che consentano di procedere alle verifiche.

In calce alla segnalazione deve essere apposta la firma del segnalante con l'indicazione del luogo e della data.

La segnalazione va prodotta sull'apposito modello, allegato alla presente procedura e reperibile sul Sito Istituzionale nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione.

5. Destinatari della segnalazione e modalità di invio

La segnalazione suddetta deve essere indirizzata al RPCT della capogruppo AMC spa. La segnalazione può essere presentata a mezzo del servizio postale mediante busta opportunamente sigillata indirizzata al RPCT c/o Energica srl e recante esclusivamente gli estremi del destinatario.

Gli Uffici della Società preposti alla ricezione delle missive e al protocollo, consegneranno direttamente al RPCT la busta pervenuta senza aprirla previamente.

Il RPCT dà riscontro al dipendente/segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione al recapito indicato nel modello compilato ai sensi del precedente art. 4.

6. Modalità di trattamento e conservazione dei dati

A seguito della segnalazione, il RPCT procede alla sua verifica e ne estrae copia che reca oscurati i dati identificativi del segnalante, la firma e ogni elemento che possa ricondurre la stessa al segnalante, eventualmente estraendo una sintesi dall'originale della segnalazione.

Tale copia costituisce il solo documento che potrà essere portato a conoscenza in caso di necessità ai terzi, salvo l'intervento delle Autorità competenti.

La segnalazione e la copia confluiscono in archivi separati.

L'archivio cartaceo sia delle segnalazioni in originale che delle copie riprodotte a termini del presente articolo è sottoposto all'esclusiva custodia del RPCT in luogo a scelta del RPCT all'interno della Società, in apposito mobile dotato di serratura le cui chiavi saranno esclusivamente in dotazione al RPCT. Al termine dell'istruttoria, la segnalazione sarà archiviata in apposito archivio sottoposto all'esclusiva custodia del RPCT in luogo a scelta del RPCT all'interno della Società, in apposito mobile dotato di serratura le cui chiavi saranno esclusivamente in dotazione al RPCT.

Sono oggetto di archiviazione anche le segnalazioni che non rispondono ai requisiti minimi dell'art. 4 del presente regolamento in luogo a scelta del RPCT all'interno della Società in apposito mobile dotato di serratura le cui chiavi saranno esclusivamente in dotazione al RPCT, in ragione dell'esito dell'istruttoria.

All'archivio informatico dedicato all'archiviazione ottica del pdf che corrisponde a copia del documento cartaceo, all'archivio informatico dedicato al pdf delle copie riprodotte a termini del presente articolo come anche all'archivio informatico dei pdf delle segnalazioni prive dei requisiti minimi di cui all'art. 4 del presente regolamento, ha accesso esclusivamente il RPCT mediante password soggetta a periodica modifica.

7. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Il RPCT verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, l'RPCT può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti o di terzi.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione, a:

- presentare denuncia all'autorità competente
- comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, se ne sussistono i presupposti;
- considerare le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società.

8. Forme di tutela del segnalante

Con la presente procedura, la Società garantisce:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante salvo i limiti previsti per il procedimento penale di cui all'art 329 c.p.p;
- il divieto di discriminazione nei confronti del dipendente che ha effettuato la segnalazione;
- la sottrazione al diritto di accesso di cui all'art. 5 D.Lgs. 33/2013 della segnalazione di qualsivoglia elemento atto ad identificare il segnalante.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per espressa disposizione di legge o intervento dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT, il quale valuterà la sussistenza degli elementi per poi considerare le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società.

9. Segnalazioni relative l'attività del Responsabile del Settore Amministrativo

Nel caso di segnalazioni riguardanti l'attività del Responsabile del Settore Amministrativo le stesse saranno sottoposte sulla base, delle indicazioni contenute nel presente Regolamento, all'Organismo di Vigilanza per mezzo di e-mail al seguente indirizzo: organismo.vigilanza@energicalucegas.it

10. Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e del Codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni palesemente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato od altri soggetti ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.